

Milano, 13 settembre 2024

c.a. Direzione Servizi di Sistema e
Monitoraggio Energia

**Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

*Documento caricato sul portale
ARERA dedicato*

Prot. REISAR 27/2024

Oggetto: Osservazioni al DCO 316/2024/R/com “Messa a disposizione per il tramite del portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell’energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali”.

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni del Gruppo Italgas.

Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.

Nunzio Ferrulli

Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 316/2024/R/com DEL 23 LUGLIO 2024

*“MESSA A DISPOSIZIONE PER IL TRAMITE DEL PORTALE CONSUMI
ALLE PARTI TERZE AUTORIZZATE DAI CLIENTI FINALI DEI DATI DI
MISURAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE:
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZABILI E DEFINIZIONE
DELLE MODALITÀ PROCEDURALI”*

1. Premessa

Il presente documento reca le osservazioni al Documento per la Consultazione n. 316/2024/R/com, relativo a *“Messa a disposizione per il tramite del portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell’energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali”*, pubblicato dall’Autorità in data 25 luglio 2024, nell’ambito del procedimento avviato con la Deliberazione 158/2024/R/com avente ad oggetto *“Avvio di procedimento per la definizione delle regole per la messa a disposizione alle terze parti autorizzate dai clienti finali dei dati di immissione e prelievo dell’energia elettrica e del gas naturale e prime modalità attuative dell’elenco delle terze parti e del registro degli accessi”*.

2. Considerazioni generali

In generale, Italgas condivide la proposta dell’Autorità volta all’introduzione di regole specifiche disciplinanti la declinazione del diritto spettante a terze parti di disporre dei dati di misura del cliente finale, garantendo loro l’accesso ad un registro denominato *“Elenco Terze Parti”* (*“ETP”*).

Il procedimento di accesso ai dati storici dei clienti finali, inizialmente avviato con l’istituzione del Portale Consumi, è stato delineato a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n. 210/2021 e della Legge n. 214/2023. In particolare l’art. 2 comma 3 della Legge n. 214/2023 ha previsto che: *“l’Acquirente Unico S.p.A., [...], per il tramite del Portale dei Consumi [...], metta i dati del contatore di fornitura relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l’erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi”*.

Al fine di dare attuazione alla disposizione riportata sopra, è stata pubblicata la Deliberazione di avvio del procedimento 158/2024/R/com, che ha previsto:

- l'implementazione da parte del Gestore del SII di un elenco delle terze parti ("ETP") che possono essere designate dai clienti finali ad accedere ai dati dei misuratori relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale;
- che possano richiedere l'iscrizione all'ETP i soggetti già accreditati al SII in qualità di controparte commerciale dei clienti finali, sia per l'energia elettrica che per il gas naturale;

A seguito dell'avvio del procedimento, l'Autorità ha pubblicato il Documento di Consultazione 316/2024/R/com, che descrive le proposte di ARERA in merito a:

- il completamento dell'individuazione del perimetro soggettivo;
- l'individuazione dei dati di misurazione della fornitura di energia che possono essere messi a disposizione ai soggetti terzi;
- le modalità operative per l'autorizzazione, la revoca e il termine del servizio da parte degli stessi clienti finali.

Relativamente alle proposte dell'Autorità, Italgas espone preliminarmente quanto segue.

Perimetro soggettivo

Con riferimento al perimetro soggettivo, ovverosia all'individuazione dei soggetti che possono essere ammessi all'ETP, si accoglie con favore la proposta dell'Autorità nella parte in cui ritiene opportuno delineare un percorso progressivo a fasi di ammissione dei richiedenti al registro.

In particolare, tale orientamento si propone di considerare sia le esigenze di tutela dei clienti finali sia la necessità di consentire un cospicuo popolamento dell'ETP stesso a breve termine per l'erogazione dei relativi servizi.

Inoltre, si evidenzia l'opportunità di prevedere che i soggetti già ammessi all'ETP in Fase 1 o 2 possano avvalersi – per mezzo di un contratto di servizi – di società terze che, pur non operando direttamente nel settore energetico, prestano servizi di natura informatica, fondamentali per la rielaborazione, lo sviluppo e la previsione del dato di misura già acquisito o futuro (*che pertanto rientrano naturalmente nella categoria di cui al punto 3.25 lett. d)*, quindi

per il soddisfacimento del servizio richiesto dal cliente finale. Tali società dovranno garantire i medesimi requisiti di riservatezza e di sicurezza del dato offerto dai soggetti iscritti all'ETP.

Profilo oggettivo

Per quanto riguarda invece il perimetro dei dati messi a disposizione delle parti terze per il tramite del Portale Consumi, si evidenzia l'opportunità di condividere con i soggetti ammessi all'ETP, oltre ai dati già validati dall'impresa distributrice, ulteriori dati di misura eventualmente messi a disposizione da parte dei DSO all'interno dei processi regolati purché da ciò non derivi alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quelli attualmente in vigore.

D'altra parte, con riferimento alla profondità temporale dei dati di misurazione, si rappresenta che risulta opportuno estendere l'accessibilità del dato ad almeno 24 mesi precedenti rispetto alla prestazione del consenso (*in luogo dei 12 mesi proposti da ARERA*).

Le misure sopra descritte consentirebbero al soggetto ammesso di elaborare efficacemente i dati sui consumi del cliente finale e fornire servizi a più alto valore aggiunto per il cliente finale medesimo.

3. Risposte puntuali ai quesiti dell'Autorità

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

S.1 Si accoglie con favore la proposta inerente al percorso graduale di ammissione degli operatori all'ETP in funzione sia dei servizi erogati che delle finalità svolte dagli stessi.

S.2 In generale, si condividono le tipologie di soggetti individuate per la Fase 2, tuttavia, come esposto in premessa, risulta opportuno chiarire che, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo connesso alla messa a disposizione dei dati alle terze parti, ovvero l'erogazione del servizio al cliente finale, tutti i soggetti ammessi all'ETP possano avvalersi - per mezzo di un contratto di servizi – di società terze per la rielaborazione, lo sviluppo e la previsione del dato di misura già acquisito o futuro, con obblighi di sicurezza e riservatezza del dato e senza la necessità di essere inclusi in Fase 3.

In tal caso, si evidenzia, infatti, come l'autorizzazione all'uso del dato di misura da parte del soggetto non operante nel settore energetico (*né avente un rapporto diretto col cliente finale*) dovrebbe limitarsi ad una previsione specifica nel contratto B2B connesso, in ultima istanza, all'erogazione del servizio al cliente finale e non certo determinare una aggiuntiva iscrizione del medesimo soggetto all'ETP. Ciò anche in quanto, diversamente, si obbligherebbe il cliente finale al rilascio di una doppia autorizzazione (*quindi una doppia "barriera"*) all'uso dei propri dati di misura, per di più impropria stante (i) la presenza di un unico servizio a questo erogato (*dal solo soggetto operante nel settore energetico*), (ii) l'assenza di un contatto-contratto fra il cliente finale e il prestatore di servizi "B2B" (iii) il ruolo di "mero" appaltatore di quest'ultimo all'interno dello schema di servizi appena delineato.

S.3 Tenuto conto di quanto sopra esposto, non vi è la necessità di prevedere l'ammissione di ulteriori soggetti al di fuori di quelli sopra proposti.

Resta ferma, pertanto, la necessità per i soggetti di cui alla lettera d) del par. 3.25 di accedere con le modalità sopra riportate ai dati di misura del cliente finale, purché vengano trattati con vincolo di riservatezza e per le sole finalità connesse al servizio.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

S.4 Condividiamo le proposte, con la precisazione espressa in risposta ai precedenti quesiti relativamente ai soggetti che erogano servizi, ancorché eventualmente anche non di tipo “energetico” e non direttamente in favore del cliente finale.

Q.5 *Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.*

Q.6 *Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.*

S.5 e S.6 Si condivide la proposta dell'Autorità che dispone la diversificazione tra la composizione di set di dati in relazione all'efficacia del consenso, così prevedendo un accesso statico (*accesso ai dati di consumo fino al giorno in cui è fornito in cui il cliente finale ha prestato il consenso*) e uno dinamico (accesso ai dati pubblicati dopo la prestazione del consenso).

Relativamente alla profondità temporale del set dati (*cioè alla messa a disposizione dei dati per un certo periodo di tempo*), si ritiene che, al fine di utilizzare efficacemente il servizio reso al cliente finale con l'elaborazione di tali dati, si debba estendere ad almeno 24 mesi (*in luogo dei 12 proposti*) il periodo di tempo in cui è consentito l'accesso da parte dei soggetti ai dati di misura del cliente finale.

Per quanto riguarda invece il perimetro oggettivo dei dati messi a disposizione delle parti terze per il tramite del Portale Consumi, si evidenzia l'opportunità, come espresso in premessa, di condividere con i soggetti ammessi all'ETP, oltre ai dati già validati dall'impresa distributrice, ulteriori dati di misura eventualmente messi a disposizione da parte dei DSO all'interno dei processi regolati, purché da ciò non derivi alcun obbligo aggiuntivo rispetto a

quelli attualmente in vigore. In particolare per tali dati aggiuntivi (*eventualmente anche grezzi e non validati dall'ID*), potrebbe essere prevista una sezione specifica del Portale Consumi, accessibile alla sola terza parte autorizzata (*non anche al cliente finale, proprio per via della potenziale minor qualità del dato in questo caso messo a disposizione e della sua non utilizzabilità ai fini commerciali/fatturazione*) a cui quest'ultima accede per erogare il servizio concordato con il cliente finale il quale ha specificatamente e previamente autorizzato (*nello specifico accordo*) anche la messa a disposizione di tali dati aggiuntivi.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

S.7 Tra le due procedure di autorizzazione della delega, risulta essere preferibile la cd. l'opzione A, ancorché non sia da ritenersi la migliore sotto il profilo dell'efficacia e della probabilità del buon esito del servizio richiesto dal cliente finale; ciò non per via del fatto che manca la consapevolezza del cliente finale relativamente alla condivisione dei suoi dati di misura (*essendo stato peraltro già stipulato l'accordo tra la terza parte e il cliente*), quanto più per la naturale e fisiologica inerzia/difficoltà nell'uso degli strumenti digitali. A tal proposito, si richiede all'Autorità di valutare la possibilità, eventualmente anche previo coinvolgimento del GPDP, di vagliare opzioni differenti e alternative che non comportino l'attivazione del cliente finale, per di più con metodologie digitali (SPID), quali la sottoscrizione, esplicita ed ulteriore (*es. attraverso un addendum all'accordo cliente finale-terza parte*) dell'autorizzazione all'uso del dato da parte della terza parte.

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta?

S.8 Nessuna osservazione